

2013

Rendiconto generale

Relazione del Direttore generale
Allegati

PAGINA BIANCA

Allegati**Allegato A)** **Pag. 5****Evoluzione legislativa** " **6****Allegato B)** " **96****1. Crediti contributivi per anno di accertamento:**

- **nei confronti delle aziende tenute alla presentazione delle denunce a conguaglio (DM)** " **97**
- **nei confronti degli artigiani e degli esercenti attività commerciali** " **98**
- **verso lo Stato per esercizio di provenienza del residuo** " **99**

Crediti contributivi ceduti " **111****Crediti per prestazioni da recuperare** " **112****Allegato C)** " **113**

Elenco dei capitoli delle spese obbligatorie che presentano un'eccedenza degli impegni sulle previsioni definitive " **114**

Allegato D) " **121****Elenco degli immobili** " **122****Allegato E)** " **229**

Residui passivi per spese non obbligatorie per capitolo e per esercizio di insorgenza " **230**

Allegati**Allegato F)** **Pag. 249**

- **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 di Equitalia S.p.A.** " 250
- **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 dell'INPS - Gestione immobiliare - I.GE.I. S.p.A., in liquidazione** " 473
- **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 dell'ITALIA PREVIDENZA - Società italiana di servizi per la previdenza integrativa - S.I.S.P.I.** " 519
- **Fondinps - Relazione sulla Gestione e Rendiconto d'esercizio al 31 dicembre 2012** " 535
- **Idea Fimit Sgr SpA - Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012** " 589

Allegato G) " 751

- Conto annuale delle spese sostenute per il personale** "

Allegato A

Evoluzione legislativa

Evoluzione legislativa

Evoluzione legislativa

Inps Rendiconto generale 2013

Evoluzione legislativa

Inps Rendiconto generale 2013

Evoluzione legislativa

Il quadro normativo di riferimento comprende i provvedimenti legislativi di maggior interesse per l'attività dell'Istituto emanati nel corso del 2013 o aventi, comunque, effetti sull'esercizio finanziario in esame.

Si elencano di seguito i provvedimenti di maggior rilievo:

- Legge 29 gennaio 2014, n. 5 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (*G.U. n. 23 del 29 gennaio 2014*).

Art. 4. Capitale della Banca d'Italia

Comma. 2

Autorizza la Banca ad aumentare il proprio capitale, mediante utilizzo delle riserve statutarie, fino all'importo di euro 7.500.000.000; a seguito dell'aumento, il capitale sarà rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione di euro 25.000 ciascuna.

Comma. 3

Stabilisce che ai partecipanti al capitale rideterminato possano essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale medesimo.

Comma. 4

Prevede che le quote di partecipazione al capitale possano appartenere solamente a:

- a) banche aventi sede legale ed amministrazione centrale in Italia;
- b) imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale ed amministrazione centrale in Italia;
- c) fondazioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia, nonché fondi pensione istituiti in Italia ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Comma. 5

Stabilisce che ciascun partecipante non potrà possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3 per cento. Si dovrà far riferimento alle definizioni di controllo presenti negli ordinamenti di

Evoluzione legislativa

settore cui appartengono i singoli quotisti, al fine di individuare eventuali partecipazioni indirette. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi saranno imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" (*G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013 - Suppl. Ordinario n. 87*).

Art. 1.

Comma 5.

Prevede che le anticipazioni di bilancio concesse all'INPDAP negli esercizi pregressi al 2012 debbano intendersi effettuate a titolo definitivo, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'Istituto stesso.

Comma 612.

Proroga al 31 dicembre 2013 la sospensione per i residenti nell'isola di Lampedusa degli adempimenti e versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 29 novembre 2013 "Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2012" (*G.U. n. 294 del 16 dicembre 2013*).

Con il decreto in oggetto, il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2012, da € 1.607,04 a € 1.650,43 annui.

- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 novembre 2013 "Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2013 e valore definitivo per l'anno 2012" (*G.U. n. 280 del 29 novembre 2013*).

Art. 1.

Evoluzione legislativa

Stabilisce che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2012 sia determinata in misura pari a +3,0 dal 1° gennaio 2013.

Art. 2.

Determina la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2013 pari a +1,2 dal 1° gennaio 2014, salvo conguaglio.

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2013 "Adeguamento del contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2012" (*G.U. n. 28 del 14 febbraio 2014*).

Art. 1

Comma 1.

Stabilisce che il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2012, da € 7.491.028,57 a € 7.693.286,34.

Comma 2.

Stabilisce che il contributo di cui all'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è di € 1.032.914,00.

- Legge 30 ottobre 2013, n. 125, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" (*G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013*).

Art. 1. *Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione*

Commi 5-bis, 5-ter.

Stabilisce che le P.A debbano trasmettere al Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre 2013, i dati inerenti la spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato.

Evoluzione legislativa

La mancata trasmissione di tali dati nei termini indicati comporta, in capo al dirigente responsabile del procedimento, l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista.

Art. 2. Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale

Comma 1.

Aggiorna l'articolo 2 del decreto-legge n. 95/2012, che dispone la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni.

Commi 4 e 5.

Recano due norme di interpretazione autentica relative ai limiti di permanenza in servizio per i dipendenti pubblici.

Comma 5-bis.

Include tra i salvaguardati anche i dipendenti delle Regioni, del SSN e degli Enti strumentali degli Enti Locali, che, alla data del 4 dicembre 2011, avessero in corso l'istituto dell'esonero dal servizio, disposto ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133.

Comma 8.

Disciplina il procedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali per le amministrazioni all'esito degli interventi di riorganizzazione.

Comma 8-ter.

Novella il comma 5 bis dell'art. 19 del T.U. pubblico impiego ampliando la percentuale degli incarichi che possono essere in tal modo conferiti. In particolare, si passa dal 10 al 15% per quel che riguarda gli incarichi di prima fascia e dal 5 al 10% per quel che concerne gli incarichi di seconda Fascia, prevedendo, altresì, che le nuove percentuali, possano essere ulteriormente aumentate.

Art. 4. Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego

Evoluzione legislativa

Comma 1.

Aggiorna l'articolo 36 T.U. pubblico impiego al fine di limitare il ricorso a forme di lavoro flessibile da parte delle P.A..

Comma 3.

Stabilisce che l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, sia subordinata alla verifica di determinate condizioni.

Comma 3-bis.

Dispone che, per la copertura dei posti in organico, sia comunque necessaria la previa attivazione della procedura prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165/2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario.

Comma 3-quater.

Stabilisce che l'assunzione dei vincitori e degli idonei a seguito delle procedure concorsuali già avviate e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge, sia subordinata alla verifica della avvenuta immissione in servizio dei vincitori dei concorsi banditi dall'amministrazione stessa per il reclutamento di personale di qualsiasi qualifica.

Comma 4.

Dispone che l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici, per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della legge e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, sia prorogata fino al 31 dicembre 2016.

Comma 10-bis.

Regola la facoltà dell'Istituto di procedere alla formazione di liste speciali ad esaurimento dei medici già iscritti in esse alla data del 31 dicembre 2007.

Art. 4-bis. Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, riguardante profili pensionistici per la donazione di sangue e di emocomponenti e per i congedi di maternità e di paternità
Le riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturino il previsto requisito

Evoluzione legislativa

di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva derivi da prestazione effettiva di lavoro, periodi di astensione obbligatoria per maternità, dall'assolvimento degli obblighi di leva, da assenze per infortunio e per malattia, da periodi di cassa integrazione guadagni ordinaria e da assenze effettuate per la donazione di sangue e di emocomponenti.

Art. 5. Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance

Comma 3.

Dispone che la CIVIT assuma il nome di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (A.N.A.C)

Art. 7. Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario, nonché di interpretazione autentica

Comma 1.

Inserisce i testimoni di giustizia tra le categorie protette ai fini dell'assunzione presso P.A., consentendo loro di accedere, anche se non più sottoposti allo speciale programma di protezione, ad un programma di assunzione nelle P.A..

Comma 9-sexies.

Reca norma di interpretazione autentica concernente la disposizione secondo cui l'ente «Poste Italiane» dal 1° agosto 1994, per il personale in servizio, versa all'Istituto postelegrafonici i contributi a proprio carico nella misura stabilita dall'ordinamento dell'Istituto medesimo. Ai fini del trattamento di quiescenza il contributo è maggiorato del 2,50 per cento.

Tali previsioni si applicano a Poste italiane Spa e a tutte le società nelle quali essa detiene una partecipazione azionaria di controllo - ad esclusione tuttavia delle società con licenza bancaria, di trasporto aereo e svolgenti attività di corriere espresso. Tale effetto interpretativo decorre dalla data di trasformazione dell'ente «Poste Italiane» in società per azioni (trasformazione che è stata disposta con deliberazione del CIPE n. 244 del 18 dicembre 1997).

Evoluzione legislativa

- Legge 28 ottobre 2013, n. 124 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, recante <<Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici>> (G.U. n. 254 del 29 ottobre 2013 - *Suppl. Ordinario n. 73*).

Titolo II. Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici

Art. 10. Rifinanziamento ammortizzatori in deroga per l'anno 2013

Comma 1.

Dispone il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga previsti dall'articolo 2, commi 64-66, della L. n. 92/2012 (legge di riforma del mercato del lavoro) attraverso un incremento, per l'anno 2013, di 500 milioni di euro del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 16 ottobre 2013, n. 76353 "Concessione del prolungamento degli interventi di sostegno del reddito – Anno 2013" (G.U. n. 294 del 16 dicembre 2013).

Statuisce la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori per i quali la medesima dilazione abbia inizio in una data ricompresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013 e che nell'anno 2013 non rientrino nel contingente di 10.000 beneficiari, di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, purché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito.

L'INPS è autorizzato, nel limite di spesa di euro 63.436.009,00, ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori, di cui sopra, che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, limitatamente alle mensilità di competenza 2013.

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 2 ottobre 2013, "Trasferimento all'INPS, gestione ex INPDAP, delle risorse

Evoluzione legislativa

strumentali, umane e finanziarie del soppresso ENAM" (*G.U. n. 19 del 24 gennaio 2014*).

Art. 1. *Trasferimento delle funzioni*

Art. 2. *Trasferimento delle risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali*

Art. 3. *Trasferimento del personale*

- Decreto del Presidente della repubblica 4 settembre 2013, n. 122 "Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (*G.U. n. 251 del 25 ottobre 2013*).

Art. 1. Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego

Comma 1, lettera b).

Proroga le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fino al 31 dicembre 2013, quindi per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) della scuola, anche l'anno 2013 non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

Comma 1, lettera c).

Stabilisce l'avanzamento dell'iter delle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Non si da' luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011.

Comma 1, lettera d).

Per gli anni 2013 e 2014 non si da' luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale.

- Decreto Direttoriale "Determinazione della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile, per l'anno 2013" (*G.U. n. 277 del 26 novembre 2013*).

Evoluzione legislativa

Conferma per l'anno 2013, nella misura dell'11,50%, la riduzione contributiva dei datori di lavoro del settore edile.

- Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 23 agosto 2013, n. 109 "Regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) (*G.U. n.230 del 1 ottobre 2013*).

Definisce le fasi progettuali con cui sarà istituita l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, base dati di interesse nazionale istituita dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che subentra all'INA, all'AIRE e, gradualmente, alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni, sulla base di un apposito piano da completarsi entro il 31 dicembre 2014.

- Legge 9 agosto 2013 n. 99 di conversione del decreto-legge 28 giugno 2013, n.76, recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (*G.U. n. 196 del 22 agosto 2013*).

Art. 1. Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani

L'importo dell'incentivo è corrisposto mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi nel settore agricolo.

L'INPS disciplina, con propria circolare, le modalità attuative di fruizione degli incentivi e pone in essere tutte le azioni necessarie per consentire la fruizione dell'incentivo.

L'INPS deve provvedere al monitoraggio delle minori entrate, valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Evoluzione legislativa

Art. 7. *Modifiche alla disciplina introdotta dalla legge 28 giugno 2012, n.*

92

Comma 2.

Le lettere e) ed f) novellano la disciplina delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, attualmente previste solo nell'ambito di specifici settori e retribuite mediante buoni orari dal valore unitario prefissato (cd voucher), sopprimendo:

- la qualificazione secondo cui le prestazioni in oggetto hanno natura meramente occasionale;
- la norma che esclude l'utilizzo dei voucher nell'ambito dell'impresa familiare.

Comma 6.

Consente la vigenza anche per il secondo semestre del 2013 di eventuali disposizioni (definite con decreto ministeriale) di deroga temporanea alle singole discipline regolamentari sugli ammortizzatori sociali che escludano determinate categorie dalla fruizione degli ammortizzatori stessi.

Art. 7-bis. *Stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro*

La stabilizzazione prevista dall'articolo avviene sulla base di contratti collettivi stipulati dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale; si attua mediante la stipula, tra il 1° giugno e il 30 settembre 2013, di contratti di lavoro a tempo indeterminato con i soggetti in precedenza associati in partecipazione.

A fronte dell'assunzione, il lavoratore è tenuto a sottoscrivere un atto di conciliazione, che vale come sanatoria di tutti i contenziosi eventualmente in atto, mentre il datore di lavoro deve versare alla gestione separata INPS - di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 - un contributo straordinario integrativo pari al 5% della quota di contribuzione a carico degli associati, per un periodo massimo di 6 mesi.

I nuovi contratti, gli atti di conciliazione e l'attestazione dell'avvenuto versamento del contributo straordinario, devono essere depositati dai datori di lavoro, entro il 31 gennaio 2014, presso le sedi competenti dell'INPS, il quale trasmette alle Direzioni territoriali del lavoro gli esiti

Evoluzione legislativa

delle conseguenti verifiche. Il buon esito di tali verifiche comporterà l'estinzione degli illeciti relativi ai pregressi rapporti di associazione in partecipazione e tirocinio.

Art. 10. Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali

Comma 5.

I requisiti reddituali per la pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili sono computati soltanto con riferimento al reddito imponibile IRPEF del medesimo soggetto, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare.

Art. 11. Disposizioni in materia fiscale e di impegni internazionali e altre misure urgenti

Comma 1.

Posticipa dal 1º luglio 2013 al 1º ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento previsto dall'articolo 40, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

I rimanenti commi prevedono altre misure di natura fiscale.

- Legge 9 agosto 2013, n. 98, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (G.U. n.194 del 20 agosto 2013 - *Suppl. Ordinario n. 63*).

Articolo 13-bis. Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione

Comma 2.

Prevede, per le pubbliche amministrazioni, la possibilità di usare piattaforme e soluzioni di acquisto on-line accreditate, anche ponendole in competizione tra loro. Qualora vi siano prodotti open source che non comportino oneri di spesa, il ricorso ai medesimi prodotti deve essere ritenuto prioritario.

Art. 14. Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale

Prevede l'assegnazione di diritto, attivabile in via telematica dall'interessato, della casella di posta elettronica certificata con funzione di domicilio digitale.

Evoluzione legislativa

Art. 16. Razionalizzazione dei CED

Nell'ambito del piano triennale di razionalizzazione dei centri di elaborazione dati (CED) delle pubbliche amministrazioni, sono individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico e le modalità di consolidamento e razionalizzazione, ricorrendo anche all'utilizzo dei centri di elaborazione dati di imprese pubbliche e private nel rispetto della legislazione in materia di contratti pubblici.

Art. 17-ter. Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese

Favorisce l'accesso agevolato di cittadini ed imprese ai servizi erogati in rete da parte delle pubbliche amministrazioni, istituendo il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

Art. 28. Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento

Introduce il diritto di chiedere un indennizzo da ritardo della pubblica amministrazione nella conclusione dei procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte.

L'applicazione delle disposizioni è sperimentale per diciotto mesi solo per i procedimenti relativi all'attività di impresa e rinviata ad una successiva valutazione negli altri casi.

Art. 29. Data unica di efficacia degli obblighi

Comma 3.

Prevede che il responsabile della trasparenza di ciascuna delle amministrazioni competenti sia tenuto a pubblicare sul sito istituzionale lo scadenzario, con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti. Inoltre, lo scadenzario viene comunicato al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa in un'apposita sezione del sito istituzionale.

L'inosservanza di tali obblighi costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.

Art. 31. Semplificazioni in materia di DURC

Introduce disposizioni di semplificazione in materia di Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Evoluzione legislativa

Art. 34. Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza

Introduce la possibilità di trasmissione in via telematica dei certificati medici di gravidanza, parto e interruzione di gravidanza, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità.

Art. 36. Proroga di Consigli di indirizzo e vigilanza di INPS ed INAIL

Comma 1.

Indica la proroga degli incarichi dei componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'INPS e dell'INAIL, operanti alla data del 30 aprile 2013, fino alla costituzione dei nuovi consigli di indirizzo e vigilanza e comunque non oltre il 30 settembre 2013.

Art. 42-ter. Semplificazione in merito alle verifiche dell'INPS sull'accertamento delle invalidità

Comma 1.

Prevede che siano esclusi dalle visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante – da parte dei competenti Uffici INPS - i soggetti per i quali sia già stata accertata, da parte degli uffici competenti, una menomazione o una patologia stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007.

Comma 2.

Stabilisce che la verifica a cura dell'INPS sull'accertamento dello stato invalidante, debba effettuarsi limitatamente alle sole situazioni incerte.

Comma 3.

Statuisce che il soggetto sottoposto a verifica dell'accertamento dello stato invalidante non perda il diritto a percepire l'emolumento economico di cui sia già titolare anche in carenza della vidimazione temporanea dei verbali.

Art. 42-quater. Benefici pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto

Conferma la validità ed efficacia dei provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto - rilasciati dall'INAIL ai fini del conseguimento dei benefici pensionistici di cui all'art. 13, comma 8, della L. 27 marzo 1992,